Comune di Caggiano

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO AGLI INVALIDI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
4		4.4	Daniel del control
1	Oggetto e finalità del regolamento.	11	Decadenza del contrassegno.
2	Riferimenti normativi.	12	Adempimenti degli uffici preposti.
3	Ufficio competente.	13	Norma transitoria.
4	Domanda di rilascio del contrassegno di	14	Sanzioni.
	parcheggio.	15	Pubblicità del regolamento.
5	Autorizzazioni a tempo determinato.	16	Entrata in vigore del presente regolamento.
6	Istituzione di spazi di sosta per invalidi.	17	Casi non previsti dal presente regolamento.
7	Spazi di sosta per invalidi non personalizzati:	18	Rinvio dinamico.
	istituzione a richiesta dei titolari del contras-	19	Norme abrogate.
	segno.	20	Tutela dei dati personali.
8	Istituzione e assegnazione di spazi di sosta		
	per invalidi "personalizzati".		
9	Utilizzo del contrassegno.		
10	Furto o smarrimento del contrassegno.		

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di agevolare la circolazione e la sosta delle persone invalide, il presente regolamento disciplina il rilascio dell'apposito contrassegno di parcheggio e la realizzazione di appositi spazi di sosta riservati a persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.

ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1. Il presente regolamento fa riferimento:
 - all'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada";
 - all'art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, così come modificato dal d.P.R. 30 luglio 2012, n. 151;
 - agli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
 - Alla raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998.

ART. 3 UFFICIO COMPETENTE

1. Competente all'applicazione del presente regolamento sono il Servizio e gli Uffici di Polizia Municipale.

ART. 4 DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO

- 1. Alle persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta è rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada emanato dal Presidente della Repubblica con d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285.
- 2. Il **contrassegno è rilasciato a seguito di** presentazione di apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi dell'art. 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato "B"), aggiunto dall'art. 33, c.4., lettera c, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, allegando la seguente documentazione:
- Certificazione Medica rilasciata dal medico dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ovvero è affetto da cecità totale:
 - due fotografie formato tessera del titolare;
 - fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
 - Copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
 - Copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se munito di patente).
- 3. Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita del supporto di ausili e/o di persona accompagnatrice o dell'impossibilita di camminare.
- 4. L'autorizzazione ha la validità di cinque anni. Il rinnovo avverrà con la presentazione della domanda di rinnovo confermato da dichiarazione che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
- 5. L'Ufficio provvederà a verificare, con cadenza annuale, l'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati.

ART. 5 AUTORIZZAZIONI A TEMPO DETERMINATO

- 1. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione è rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente art. 4, comma 1. In tal caso, la relativa certificazione medica dovrà specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
- 2. Le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate con le modalità di cui al comma 4, dell'art. 381 del citato regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ART. 6 ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA PER INVALIDI

- 1. Il Comune allestisce e mantiene funzionali ed efficienti le strutture per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide.
- 2. Sulla base della valutazione della densità demografica, della intensità e del volume del traffico e della presenza di strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti sul territorio, dovrà almeno ogni tre anni verificare la disposizione degli spazi di sosta, il loro stato d'uso e curare la manutenzione del caso.

ART. 7 SPAZI DI SOSTA PER INVALIDI NON PERSONALIZZATI: ISTITUZIONE A RICHIESTA DEI TITOLARI DEL CONTRASSEGNO

- 1. Ogni titolare di contrassegno può richiedere l'istituzione di uno spazio di sosta per disabili in prossimità della propria abitazione. Tale spazio può essere concesso sulla scorta di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'abitazione presso la quale è residente o domiciliata non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare.
- 2. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione degli spazi di sosta per disabili, questi verranno concessi con Ordinanza del Responsabile del servizio.
- 3. L'ufficio curerà l'installazione della regolare segnaletica verticale (Art. 120, c.2, del regolamento n. 495/1992, Fig. 79/a) e orizzontale (Art, 149, c.5, del regolamento n. 495/1992, Fig. 445/a).

ART. 8 ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI DI SOSTA PER INVALIDI "PERSONALIZZATI"

- 1. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il responsabile del servizio può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno invalidi» del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno per parcheggio per disabili». Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
- 2. La domanda per la istituzione degli spazi di sosta per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di c**ontrassegno** che abbiano i seguenti requisiti:
 - siano abilitati alla guida con patente speciale;
 - dispongano di un autoveicolo a loro idoneo.
 - 3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - 1. Copia della patente di guida;
 - 2. Copia della carta di circolazione del veicolo adattato di cui si dispone;
 - 3. Copia del contrassegno;
- 4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l'abitazione presso cui è domiciliato o residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio di proprietà del

nucleo familiare.

- 4. I titolari di **contrassegno** che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora versano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando l'apposito modulo.
- 5. I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale, che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel **contrassegno** della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.
- 6. I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con ordinanza del Responsabile del servizio e realizzati dall'Ufficio tecnico che ne curerà, altresì, la manutenzione.

ART. 9 UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

- 1. Il **contrassegno** è un documento strettamente personale. Dovrà essere conservato diligentemente e verrà sostituito gratuitamente in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
- 2. Il **contrassegno** dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato.
 - 3. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.
 - 4. Il titolare del **contrassegno** può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento a titolo gratuito.
 - 5. Il contrassegno consente:
- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di **contrassegno**;
- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile, sempre che non comporti il blocco del traffico;
- il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
- il transito e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato e/o nelle Aree Pedonali Urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità;
- il transito nelle corsie preferenziali, a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.
 - 6. Ai titolari di **contrassegno** è fatto divieto di sostare:
- nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di **contrassegno**;
 - negli spazi di fermata degli autobus;
 - sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
 - in corrispondenza dei passi carrai;
 - in zona di divieto di fermata.
- 7. Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del **contrassegno** qualora non venga utilizzato dal titolare.

ART. 10 FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

- 1. In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità locale di pubblica sicurezza o ad altro ufficio di polizia.
- 2. Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate due fotografia formato tessera e copia della ricevuta della denuncia

presentata.

ART. 11 DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

- 1. La validità del contrassegno decade con il venire meno delle condizioni necessarie per il rilascio.
- 2. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del **contrassegno** all'Ufficio che lo ha rilasciato e a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.
- 3. In caso di cambio di residenza, anche nell'ambito del territorio comunale, il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti. Tale adempimento dovrà avvenire entro il termine tassativo di 10 giorni nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

ART. 12 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PREPOSTI

- 1. Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione degli organi di Polizia Stradale.
- 2. L'Ufficio dovrà provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico degli spazi di sosta per invalidi esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

ART. 13 NORMA TRANSITORIA

1. I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto e la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento. I contrassegni rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. 151/2012 mantengono la loro validità per tre anni.

ART. 14 SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice della strada, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da Euro 25 (venticinque) a Euro 200 (duecento), ai sensi dell'art. 7 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.

ART. 15 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della delibera di

approvazione.

ART. 17 CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi statali
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) il regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi.

ART. 18 RINVIO DINAMICO

- 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 19 NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali con esse contrastanti.

ART. 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni.